

DELIBERA DEL 17 SETTEMBRE 2020 N. 162

Fondo vittime dell'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n.244, art.1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30.

Determinazione della misura percentuale complessiva della prestazione aggiuntiva per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella riunione del 17 settembre 2020

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l'art. 25 recante l'ordinamento degli enti pubblici;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto l'articolo 1, commi 241–246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2011, n. 30, recante il "Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto n. 30/2011 in base al quale "La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite [...]";

visto l'articolo 2, comma 3, del citato decreto n. 30/2011 in base al quale "A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita.... A tal fine l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto";

visto l'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in base al quale "Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si

applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto”;

preso atto delle risultanze delle note tecniche del 22 marzo 2018 e del 10 maggio 2018 elaborate dalla Consulenza statistico attuariale in base alle quali è stata stimata la spesa per i ratei di rendita da patologie asbesto correlate per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 e stimata la misura percentuale complessiva media della prestazione aggiuntiva per il triennio 2018-2020 pari al 20%;

considerato che il Comitato amministratore del fondo per le vittime dell'amianto, ai sensi dell'articolo 2 comma 6 del citato decreto n. 30/2011, nella seduta del 26 marzo 2018 ha reso parere favorevole in ordine alla determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, indicata nella predetta nota tecnica del 22 marzo 2018 della Consulenza statistico attuariale;

vista la nota del 29 marzo 2018 con cui l'Istituto ha prospettato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione della prestazione aggiuntiva nella misura percentuale complessiva del 20% della rendita per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, nonché le modalità di pagamento che tengono conto delle nuove regole di finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto;

tenuto conto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio legislativo con nota del 17 aprile 2018, ha comunicato per quanto di competenza, di non aver osservazioni da formulare;

considerato che con nota del 9 agosto 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo-economia – ha rappresentato l'opportunità di fissare la percentuale della prestazione aggiuntiva solo per l'anno 2018 nella misura del 20%, rinviando agli anni successivi la fissazione delle relative percentuali;

visto il decreto interministeriale del 18 dicembre 2018 di approvazione della determinazione presidenziale 24 settembre 2018 n. 381 con cui è stata fissata la misura della prestazione aggiuntiva per l'anno 2018 pari al 20%;

vista la determinazione presidenziale 23 ottobre 2019 n. 306 con cui è stato proposto di fissare la misura della prestazione aggiuntiva a carico del Fondo per il biennio 2019-2020 pari al 20%;

considerato altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota del 31 ottobre 2019, trasmessa il 18 novembre 2019 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha evidenziato “la necessità, come effettuato per l'anno 2018, che il decreto interministeriale da predisporre si limiti a definire tale misura del 20% per il solo anno 2019”;

visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 2020 di approvazione della determinazione presidenziale 2 dicembre 2019 n. 12 con cui è stata fissata la misura della prestazione aggiuntiva per l'anno 2019 pari al 20%;

considerato che occorre procedere alla formalizzazione della proposta per la fissazione della misura percentuale della prestazione aggiuntiva per il 2020, ultimo anno dell'intervento normativo *ex lege* 205/2017;

vista la relazione del Direttore generale in data 25 agosto 2020 ;

preso atto delle risultanze della nota tecnica del 7 agosto 2020 elaborata dalla Consulenza statistico attuariale, allegata alla sopraindicata relazione del Direttore generale;

tenuto conto che la spesa per l'erogazione della prestazione aggiuntiva per il 2020 trova copertura nelle risorse provenienti dal bilancio dello Stato e nelle risorse dell'Istituto;

considerato che la spesa relativa all'erogazione della prestazione aggiuntiva 2020, quantificata in 51 milioni di euro, graverà sulla voce U.7.02.03.01.001.01, imputabile alla Missione/programma 6.1 "Servizi conto terzi e partite di giro" del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

la misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2020 pari al 20%.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'adozione del provvedimento di competenza da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Segretario

f.to Stefania Di Pietro

Il Presidente

f.to Franco Bettoni